SOMMARIO

Capitolo 1 - Normativa e benefici

1.1. I benefici fiscali per i pensionati esteri 6
1.2. Soggetti interessati 6
1.3. Imposta sostitutiva del 7% 6
1.4. Esonero da monitoraggio fiscale, Ivie e Ivafe 7
1.5. Esercizio dell'opzione 7
1.6. Periodo di validità 8
1.7. Modalità di versamento 8
1.8. Revoca e cessazione dell'opzione 9
1.9. Redditi che rientrano nell'opzione 9
1.10. Pensioni di fonte estera pubbliche e private 10
1.11. Regole per entrare in Italia 11
1.12. Concetto di residenza fiscale 12
1.13. Residenza anagrafica 13

Capitolo 2 - Convenzioni contro le doppie imposizioni

2.1. Convezioni contro le doppie imposizioni 15
2.2. Principio della worldwide taxation e pensioni 22

Capitolo 3 - Normativa e prassi

3.1. Normativa e prassi 25

Capitolo 4 - Comuni italiani interessati

4.1. Comuni italiani interessati 28
I 292 Comuni della Regione Abruzzo 28
I 129 Comuni della Regione Basilicata 39
I 394 Comuni della Regione Calabria 44
I 483 Comuni della Regione Campania 58
I 133 Comuni della Regione Molise 76
I 212 Comuni della Regione Puglia 81
I 363 Comuni della Regione Sardegna 88
I 338 Comuni della Regione Sicilia 101
I Comuni interessati dagli eventi sismici 114

Premessa

L'armonizzazione fiscale in ambito comunitario fa parte delle politiche poste in essere dall'Unione Europea ma più che un punto fermo ne costituisce una tendenza a causa della riluttanza di ciascuno Stato a cedere l'ultimo dei poteri rimasti di incidere sull'economia nazionale.

Va da sè, dunque, che la gestione della leva tributaria in mano ad ogni singolo ordinamento continua ancora a realizzare una sorta di concorrenza fiscale tra i vari Paesi dell'Unione Europea che tentano di attirare, attraverso la messa a punto di normative ad hoc, imprese, persone e relativi redditi.

Le discipline riguardanti l'imposta sui redditi adottate dai vari Stati non solo non vengono considerate facenti parte di una concorrenza negativa ma addirittura sono ritenute compatibili con i principi comunitari e con le linee guida dell'OCSE. Sulla base di questo ragionamento, da tempo, molti Stati, per rimanere nell'ambito di cui qui si tratta, quello dei redditi esteri da pensione, si sono attrezzati per attirare presso i loro territori i percettori di quegli introiti sottoponendoli ad una tassazione di estremo favore. Sono infatti balzati agli onori delle cronache giornalistiche e televisive le schiere di pensionati italiani attirati dalla tassazione esistente in Portogallo, piuttosto che nelle Isole Canarie, per citare solo alcuni territori europei.

L'Italia non è stata con le mani in mano, anche se si è "svegliata" un pò più tardi e, a notarne la scarsa diffusione data, non sembra molto convinta dei propri provvedimenti. Dopo aver introdotto nel 2017 un regime speciale per attirare in Italia i cosiddetti "Paperoni" con un'imposta fissa di Euro 100mila su tutti i redditi prodotti all'estero, misura della quale, ricordiamo, beneficiò qualche grosso calciatore che, armi, bagaglio e redditi si trasferì sotto la Mole, con la Legge di bilancio per il 2019, *"Al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e nelle zone colpite dai vari terremoti del 2016 e del 2017"*, anche il Bel Paese sta tentando di richiamare sul proprio suolo persone fisiche titolari di reddito da pensione conseguito all'estero da tassare solo al 7 per cento.

Riteniamo che i bellissimi borghi del Sud Italia rappresentino già di per sé un valido motivo di attrazione e che unire alle bellezze paesaggistiche e culturali anche la leva del richiamo economico costituisca senz'altro un'ottima politica che, tuttavia, necessiterebbe di una migliore pubblicizzazione. A tal fine le Regioni e i Comuni interessati potrebbero e dovrebbero farsi promotori, magari con un'attività coordinata presso le Ambasciate e i Consolati orientata a divulgare l'importante misura fiscale.

Capitolo 1

Normativa e beneficiari

1.1 I benefici fiscali per i pensionati esteri

Al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei Comuni appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e nelle zone colpite dai vari terremoti del 2016 e del 2017, la legge di bilancio per il 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145, pubblicata in G.U. 31.12.2018 n. 302), all'art. 1, commi 273 e 274, ha introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) l'articolo 24-ter che disciplina l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che vi trasferiscono la propria residenza fiscale. La norma prevede anche che l'imposta sostitutiva sia destinata allo sviluppo dei poli universitari tecnico-scientifici del Sud Italia per assegni di ricerca e progetti innovativi.

1.2 Soggetti interessati

I soggetti interessati da questa disciplina sono le persone fisiche, indipendentemente dalla nazionalità, italiana o estera, titolari dei redditi da pensione (le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati) erogati da soggetti esteri:

- che trasferiscono in Italia la propria residenza (ai fini fiscali l'Italia considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio italiano il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile) in uno dei Comuni appartenenti:
  - al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
  - al territorio delle zone colpite dal terremoto del 24.08.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.01.2017, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
- che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diventa efficace;
- che trasferiscono la residenza da Paesi esteri con i quali è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa con l'Italia, soprattutto nello scambio di informazioni fiscali. Si tratta, dunque:
  - dei Paesi europei;
  - dei Paesi con i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA (Tax Information Exchange Agreement), o che aderiscono alla Convenzione OCSE in materia di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Occorre anche tener conto che la norma in esame prevede che l'Agenzia delle Entrate dovrà attivare gli strumenti di cooperazione amministrativa con i Paesi in cui il beneficiario dell'opzione dichiara di aver avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione, trasmettendo a tali Paesi l'informazione relativa al trasferimento di residenza del contribuente nel territorio dello Stato italiano.

1.3 Imposta sostitutiva del 7%

Le persone in possesso dei requisiti previsti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati in maniera speculare a quelli previsti dalla normativa italiana, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via

forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

1.4 Esonero da monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

La norma in esame concede, a favore di chi esercita l'opzione per beneficiare della particolare tassazione, ulteriori vantaggi per tutti i periodi di validità della stessa.

Tali benefici concernono:

- l'esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri che sono previsti dalla normativa italiana (ricordiamo che per il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria e per il titolare effettivo degli stessi, residenti in Italia, vige l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) che, come è noto, è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia sugli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) di proprietà (o di altro diritto reale) detenuti all'estero. Il beneficio si estende anche agli immobili eventualmente detenuti per il tramite di una società fiduciaria e nelle ipotesi in cui i beni siano intestati a società, fondazioni, trust, ecc. che agiscono quali soggetti interposti;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE) che grava sui residenti in Italia per le attività finanziarie detenute all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es.: obbligazioni italiane o estere, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati, ecc.).

Il beneficiario, tuttavia, può manifestare la facoltà di non volersi avvalere dell'imposta sostitutiva per i redditi prodotti in determinati Stati o territori, in relazione ai redditi, o alle attività finanziarie detenute in tali Stati. In tal caso è tenuto agli adempimenti previsti sul monitoraggio fiscale, sull'IVIE e sull'IVAFE.

1.5 Esercizio dell'opzione

L'opzione può essere esercitata a condizione che i soggetti non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ed è consentita solo alle persone che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia (convenzioni contro le doppie imposizioni e tax information exchange greements stipulati dall'Italia, convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali e foreign account tax compliance act).

L'opzione per beneficiare dell'imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (nei termini, tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine) relativa al periodo d'imposta in cui si

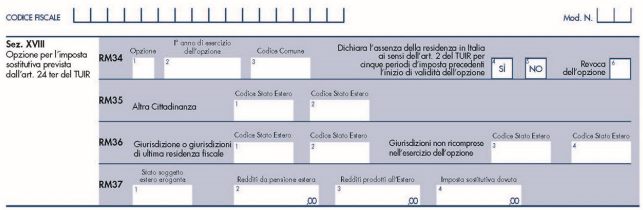
verifica la condizione di "residenza fiscale in Italia", rappresentata cioè dall'iscrizione nelle anagrafi dei residenti per un periodo di almeno 183 giorni in un anno, ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha peraltro chiarito che *"qualora il contribuente abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi e non abbia perfezionato l'opzione in sede dichiarativa, può comunque avvalersi dell'istituto della remissione in bonis esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"*. In tal modo al contribuente è consentito *"sanare"* l'omessa indicazione dell'opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo, versando altresì un importo di 250,00 euro.

La remissione *in bonis* non è consentita nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l'imposta sostitutiva relativa al primo periodo d'imposta entro il termine ordinario di esercizio dell'opzione.

Per avere validità l'opzione dovrà essere preceduta dalla verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con le autorità fiscali estere, della dichiarazione fornita in ordine alla giurisdizione o le giurisdizioni in cui i richiedenti il beneficio hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

Quadro RM del modello Redditi



1.6 Periodo di validità

Una volta verificati con esito positivo, da parte dell'Agenzia, i dati riguardanti l'ultimo luogo di residenza fiscale estera, l'opzione diventa valida per l'anno di esercizio dell'opzione stessa e per i successivi 9 anni (in tutto 10 anni).

1.7 Modalità di versamento

L'imposta sostitutiva del 7% è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, a mezzo di Modello F24, utilizzando l'apposito codice tributo: **1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR**.

Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano le stesse disposizioni

previste per l'imposta sui redditi, con l'avvertenza che tale imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione opera anche l'esenzione dall'obbligo di compilare il quadro RW e di versare l'IVIE e l'IVAFE.

1.8 Revoca e cessazione dell'opzione

L'opzione può anche essere revocata da parte del contribuente, rimanendo in tal caso salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Gli effetti dell'opzione possono cessare nel caso venga accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per beneficiare del regime agevolato e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sia la revoca, sia la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Ai contribuenti interessati da tale regime di favore è concessa altresì la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

1.9 Redditi che rientrano nell'opzione

Sulla base dell'art. 165 comma 2 del TUIR, i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 dello stesso TUIR (l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che *"i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato"*. L'ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura **"a specchio"**, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

In questo senso, dunque, sono considerati redditi prodotti all'estero:
- i redditi fondiari;
- i redditi di capitale;
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati (i redditi da "pensione" sono equiparati a quelli di "lavoro dipendente");
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi d'impresa;
- i redditi diversi;
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società
- le indennità di fine rapporto;
- i compensi per l'uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali e marchi.

-Gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al soggetto che trasferisce la residenza in Italia da soggetti parte di soggetti esteri sono da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali, suscettibili di rientrare nell'agevolazione.

Restano esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti in Italia tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono sottoposti a imposizione applicando le aliquote progressive ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

- dei redditi prodotti in Italia;
- dei redditi esteri non inclusi nell'opzione.

Resta inteso che il contribuente che fruisce del regime agevolativo può godere delle deduzioni e delle detrazioni di cui al TUIR, se funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia.

Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.

1.10 Pensioni di fonte estera pubbliche e private

Le pensioni estere si distinguono a seconda che siano corrisposte da un ente pubblico o da un ente privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Le pensioni pubbliche sono quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale queste pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Le pensioni private sono quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

In particolare, avverte la nostra Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni alla compilazione di Unico 22, sulla base delle convenzioni stipulate contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela:** le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio e Germania:** le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità belga o tedesca, la pensione viene tassata solo in quel Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia:** le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tut-

tavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

- **Australia:** sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada:** sia le pensioni pubbliche, sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada.
- **Svizzera:** le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

1.11 Regole per entrare in Italia

La regola fondamentale per entrare in Italia da parte di un **cittadino extracomunitario** è quella di poter documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Ovviamente non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

I documenti richiesti per entrare in modo regolare in Italia sono il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso, che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

I visti vengono concessi per soggiorni di breve durata e sono validi fino a 3 mesi o per soggiorni di lunga durata che comportano però la concessione di un **permesso di soggiorno**.

L'ingresso per motivi di lavoro è regolato dalla normativa che disciplina le quote di ingresso (c.d. decreti-flussi).

Esistono varie tipologie di visto, sulla base dei motivi che attengono all'ingresso:

- per motivi di studio/formazione;
- per ricongiungimento familiare;
- per motivi di lavoro subordinato;
- per motivi di lavoro autonomo;

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque superare:

a) 3 mesi, per visite, affari e turismo;
b) 9 mesi, per lavoro stagionale;
c) un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale certificati; è

previsto il rinnovo annuale per corsi pluriennali;
d) 2 anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) durata legata alle necessità specificamente documentate e negli altri altri previsti dal Testo unico Immigrazione.

Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il **permesso CE per soggiornanti di lungo periodo** deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana facendone domanda telematica alla prefettura della provincia di residenza.

Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che:
a) è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri;
b) è in possesso di un'attestazione che dimostri la frequenza di un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti con il conseguimento, al termine del corso, di un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
c) ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
d) ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.

Il cittadino comunitario può vivere in qualsiasi Paese dell'Unione europea, a condizione che disponga di un'assicurazione sanitaria completa nel Paese ospitante e un reddito sufficiente per vivere senza aver bisogno di sussidi.

1.12 Concetto di residenza fiscale

La regola generale sulla "residenza fiscale" in Italia è quella stabilita dall'art. 2, comma 2 del TUIR, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta** possiedano uno dei 2 requisiti:
1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile che, all'art. 43, stabilisce che il domicilio di una persona è costituito dal luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, mentre la residenza è rappresentata dal luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il presupposto indicato dall'art. 2 del TUIR riguardante **"la maggior parte del periodo d'imposta"** si realizza quando la permanenza del territorio italiano è di almeno 183 giorni (184

negli anni bisestili) anche non continuativi.

1.13 Residenza anagrafica

La legge italiana impone l'obbligo a qualsiasi cittadino, italiano o straniero, di **registrarsi nell'anagrafe** della popolazione residente nel momento in cui intende stabilire la sua dimora abituale in un Comune.

L'anagrafe è il registro del Comune in cui sono contenuti i dati personali delle persone che abitano in quel territorio.

Dopo aver completato le procedure presso lo Sportello unico per l'immigrazione e aver inoltrato tramite Poste la **richiesta di permesso di soggiorno**, è indispensabile iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.

Il rinnovo dell'iscrizione anagrafica (dichiarazione di dimora abituale) è obbligatorio ogni volta che viene rinnovato il permesso di soggiorno, entro 60 giorni dal rilascio del nuovo permesso di soggiorno (o del nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l'iscrizione all'Anagrafe comunque non decade. L'ufficiale dell'Anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica, dandone comunicazione al Questore.